



Richiesta copia studio  
dal Sig. Sole  
per diritti € 3.10  
il 17 SET. 2002  
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

13583/02

Oggetto

VENDITA A  
TRATTATIVA PRIVATA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
- Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
- Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -

R.G.N. 11861/00

Cron. 31186  
Rep. 3502

Ud. 19/04/2002

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CEDERNA FODERE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. L. LAGRANGE 1, presso l'avvocato PIETRO GOLISANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MARIA MOLLA, giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO 63154 PREATONI SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato GIORGIO MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO RESCIGNO, giusta mandato a margine del controricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

✓ Richiesta copia studio  
dal Sig. FI  
per diritti € 3.10  
il 17 SET. 2002  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

✓ Richiesta copia studio  
dal Sig. GE  
per diritti € 3.10  
il 17 SET. 2002  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

✓ Richiesta copia studio  
dal Sig. DNN  
per diritti € 3.10  
il 17 SET. 2002  
IL CANCELLIERE



- **controricorrente** -

**contro**

ZETA FASHION SRL;

- **intimato** -

avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO,  
depositato il 10/04/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/04/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI  
AMATO;

udito per il resistente, l'Avvocato MEO, che ha chiesto  
il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il giudice delegato al fallimento della s.r.l.  
Preatoni, con decreto del 15-17 febbraio 2000 ed  
all'esito di una gara informale svoltasi innanzi allo  
stesso giudice delegato, autorizzava il curatore a ven-  
dere alla s.r.l. Zeta Fashion, per il prezzo di lire  
505 milioni, i due rami di azienda acquisiti all'attivo  
fallimentare. Il giudice delegato motivava il provvedi-  
mento osservando che l'offerta prescelta, pur essendo  
in termini assoluti inferiore rispetto a quella presen-  
tata dalla NTP s.r.l, doveva ritenersi più conveniente



in quanto non accompagnata dalla riserva di ripetere somme che l'offerente assumeva di avere indebitamente pagato al fallimento. Il provvedimento in questione veniva comunicato dal curatore, con lettera raccomandata, il successivo 21 febbraio. La Cederna Fodere s.p.a. (già NTP s.r.l.) in data 25 febbraio 2000 presentava al giudice delegato una istanza di revoca del provvedimento di autorizzazione. Tale istanza veniva respinta, con decreto del 1° marzo 2000, con il quale, premesso che l'istanza non svolgeva "considerazioni nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate nel provvedimento 15-17 febbraio 2000", si ribadiva nel merito la maggiore convenienza dell'offerta della s.r.l. Zeta Fashion.

La Cederna Fodere s.p.a. proponeva reclamo in data 11 marzo 2000, chiedendo al Tribunale di Milano di "revocare e comunque annullare l'ordinanza di alienazione del 15-17 febbraio 2000 nonché, se del caso, l'ordinanza del 1° marzo 2000". Il Tribunale dichiarava la tardività del reclamo in quanto il provvedimento del 1° marzo 2000 era meramente reiterativo del provvedimento emesso il 15-17 febbraio 2000, per la cui impugnazione il termine, decorrente quantomeno dalla data del 25 febbraio 2000, corrispondente alla data nella quale era stata depositata l'istanza di revoca, doveva ritenersi trascorso.

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several overlapping, stylized lines.



Avverso detto provvedimento la Cederna Fodere s.p.a propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Il fallimento della s.r.l Preatoni resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 23, 26, 105, 106 e 108 l. fall. nonché il vizio di motivazione. In particolare, la ricorrente, premesso che la vendita a trattativa privata è revocabile sino quando non è avvenuto l'integrale pagamento del prezzo, afferma che erroneamente il Tribunale aveva fatto decorrere il termine per l'impugnazione dal provvedimento che aveva autorizzato la vendita, considerato che detto provvedimento, avente carattere ordinatorio, era revocabile ma non reclamabile; proprio per tale ragione la Cederna Fodere s.p.a. aveva proposto istanza di revoca, sulla quale il Tribunale si era pronunciato con provvedimento che aveva carattere decisorio e che, quindi, era l'unico reclamabile. Il Tribunale aveva, inoltre, errato nel ritenere che la conoscenza acquisita *aliunde* del provvedimento fosse equipollente, ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine per reclamare, ad una rituale comunicazione a cura del cancelliere.



Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già affrontato il problema dei rapporti tra revoca e reclamo rispetto al provvedimento che autorizza una vendita a trattativa privata, chiarendo che lo stesso è soggetto sia a revoca che a reclamo (Cass. 18 aprile 1994, n. 3694).

Rientra nei poteri del giudice delegato, in virtù di un principio di carattere generale, la revoca dell'autorizzazione a vendere al miglior offerente, giustificata dall'esigenza di conseguire dalla liquidazione la massima utilità possibile nell'interesse della massa. Infatti, l'art. 487 c.p.c. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di modificare o revocare i suoi provvedimenti prima che abbiano avuto esecuzione e questo stesso potere compete al giudice delegato, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 105 e 107 l. fall.. Tale principio generale è applicabile anche alla procedura per la vendita di beni mobili ad offerte private (Cass. 29 aprile 1988 n. 3236; Cass. 19 novembre 1992, n. 12384; Cass. 20 settembre 1993, n. 9624) perché l'attività svolta in questo caso dal giudice delegato corrisponde sostanzialmente a quella svolta dallo stesso giudice delegato o dal giudice dell'esecuzione quando procede alla liquidazione delle attività con l'osservanza delle norme del codice di procedura civi-

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.



le.

Il potere di revoca spetta esclusivamente al giudice delegato, come risulta dal fatto che gli artt. 104 e 106 l. fall. attribuiscono solo a questo organo della procedura la funzione di direzione delle operazioni connesse alla liquidazione dell'attivo mobiliare. Il tribunale ha, invece, il potere di decidere ex art. 26 sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita ad offerte private quando esso incide su diritti connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo. Invero, i mezzi di tutela offerti agli interessati nelle procedure fallimentari, contro i provvedimenti del giudice delegato inerenti alla vendita dei beni acquisiti alla massa, corrispondono a quelli esperibili nel processo di esecuzione singolare disciplinato dal codice di rito, salva la necessaria coordinazione, per cui in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., va proposto il reclamo ex art. 26 l.f. (v. da ultimo Cass. 2 maggio 1997, n. 3796; Cass. 3 marzo 1995; Cass. 16 febbraio 1999, n. 1302). Pertanto, il reclamo assolve, nei riguardi degli atti esecutivi inerenti alla procedura concorsuale, ad una funzione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.



617 c.p.c.. Da questa identità di funzione discende la sostanziale equipollenza della sentenza che l'art. 618 c.p.c. dichiara espressamente "non impugnabile", ma che è certamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e del decreto ex art. 26 l. fall. che il precedente art. 23, comma 3, l.f. dichiara "non soggetto a gravame". Da questa identità di funzione e dalla sostanziale equipollenza con la sentenza ex art. 618 c.p.c., e non per una pretesa decisorietà dell'atto esecutivo, deriva, poi, l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, Cost. contro il provvedimento del tribunale fallimentare (Cass. 23 aprile 1992, n. 4893 e, da ultimo, Cass. 17 maggio 2000, n. 6386). Questi principi, ripetendo quanto già detto per il potere di revoca, valgono anche quando il giudice delegato non ritenga di adottare le formalità previste dal codice di rito (vendita a mezzo di commissionario di cui agli artt. 632 e 533 o vendita all'incanto di cui all'art. 534 e segg.) e la liquidazione sia attuata in regime di libertà di forme (Cass. 9624\1993 cit.). Anche in questo caso, infatti, la fase della liquidazione si svolge con l'essenziale intervento di soggetti estranei alla procedura concorsuale, che presentano offerte di acquisto del bene o del complesso di beni costituenti le attività mobiliari da liquidare,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a vertical stroke through it.



secondo le modalità fissate dal giudice delegato, e si sviluppa attraverso provvedimenti con i quali questi autorizza il curatore a dare concreta attuazione alla liquidazione. Il fine perseguito è del tutto analogo a quello cui tende la liquidazione disposta, ex art. 106 l. fall., con la formale applicazione delle norme in tema di esecuzione mobiliare. L'identità della funzione liquidatoria, la provenienza dei provvedimenti dal medesimo organo giudiziario (il giudice delegato) e l'incidenza su sostanziali interessi di terzi, che vengono a trovarsi in situazioni non paritarie rispetto agli organi del fallimento, inducono a ritenere che costoro debbano ricevere tutela analoga a quella che spetta al terzo nel formale procedimento di esecuzione. Pertanto, il terzo, che abbia assunto la posizione di interessato, così come può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) per insorgere avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione singolare, nei quali ravvisi la lesione del proprio diritto al regolare svolgimento della procedura, può ricorrere al tribunale fallimentare, in forza del combinato disposto degli artt. 105 e 26 l. fall., quando nella procedura di liquidazione collettiva mobiliare si trovi nella indicata posizione di controinteressato e ritenga tale posizione compromessa dai provvedimenti resi dal giudi-

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located on the right side of the page.





ce delegato.

Non ha errato, quindi, il Tribunale nel ritenere reclamabile, ancorchè revocabile prima della completa esecuzione, il decreto con cui il giudice delegato ha autorizzato la vendita alla s.r.l. Zeta Fashion. Del resto, in concreto, l'odierna ricorrente aveva impugnato proprio il primo provvedimento, come emerge dalla richiesta di "revocare e comunque annullare l'ordinanza di alienazione del 15-17 febbraio 2000 nonché, se del caso, l'ordinanza del 1° marzo 2000". Esattamente, quindi, il Tribunale ha individuato il provvedimento impugnato ed ha valutato la tempestività del reclamo in relazione a detto provvedimento, atteso che una richiesta di revoca non fa decorrere di per sé un nuovo termine per impugnare.

Quanto alla individuazione del *dies a quo*, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. 15 aprile 1994, n. 3509; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10791; Cass. 16 gennaio 1999, n. 396; *contra* Cass. 15 febbraio 1996, n. 1140), la comunicazione del curatore non può assumere rilievo nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio poichè non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several vertical and diagonal strokes.



l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., direttamente applicabili alla fattispecie, trattandosi di comunicazione da effettuarsi nell'ambito di una procedura regolata dagli art. 703 e segg. cod. proc. civ.. Pertanto, il Tribunale ha errato nel ritenere tardivo il reclamo in relazione al momento in cui il curatore aveva effettuato la comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata.

Resiste, invece, alla proposta censura la subordinata *ratio decidendi*, con cui il Tribunale ha affermato la tardività del reclamo perché, comunque, proposto oltre il termine di dieci giorni dal deposito della istanza di revoca; infatti, da tale deposito discende la conoscenza legale del provvedimento impugnato. In proposito giova ricordare l'orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, secondo cui la riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronuncia giudiziale d'inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several overlapping lines.



sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima (Cass. 20 giugno 1985, n. 3713; Cass. 25 luglio 1991, n. 8328; Cass. 12 novembre 1993, n. 11176; Cass. 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. 15 dicembre 1995, n. 12844; Cass. 17 dicembre 1997, n. 1441; Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12238; Cass. 5 febbraio 1998, n. 1162; Cass. 22 luglio 1999, n. 7896; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12149; Cass. 27 settembre 2000, n. 12803). L'orientamento si fonda sul condivisibile rilievo che la decorrenza del termine breve per l'impugnazione dalla data della notificazione della prima impugnazione trova un chiaro aggancio normativo nel secondo comma dell'art. 326 c.p.c., a norma del quale "nel caso previsto dall'art. 332, l'impugnazione contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti". Di tale principio è stata fatta applicazione anche nel caso di presentazione in successione, da parte del soccombente, di due diversi mezzi di impugnazione e cioè prima dell'istanza di revocazione e dopo del ricorso per cassazione (Cass. 7896\1999 cit.). Lo stesso principio è stato applicato anche quando, come nelle controversie di lavoro, nei termini per impugnare deve essere depositato il ricorso; in tal caso si è equipa-



rata, ai fini della conoscenza legale, la notificazione dell'impugnazione, di cui al menzionato art. 326, 2° co., c.p.c., al deposito della stessa (Cass. s.u. 27 giugno 1983, n. 4388). Il principio, in presenza di una *eadem ratio*, deve essere applicato nei procedimenti in camera di consiglio quando il reclamo è successivo ad una richiesta di revoca del provvedimento; anche in questo caso, come nel caso di una precedente impugnazione inammissibile, il reclamante, con il deposito dell'istanza di revoca, ha dato implicitamente ma inequivocamente atto della conoscenza del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in € 5.000,00 e quanto agli esborsi in € 150,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 aprile 2002.

Il Consigliere estensore

Sergio Di Amato

*Sergio Di Amato*

Il Presidente

Giovanni Olla

*Proc. Olla*

1095 129,11  
4565 30,99  

---

160,10

AGENZIA PER LE ENTRATE ROMA 2  
Reg. n. 1133/2003 Serie 4  
di 3090  
Il Responsabile  
(Dott. ... GRUPPO)  
di Giudicari  
(Dott. ...)

*[Signature]*



15 APR. 2002

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
17 SET. 2002

Oggi. IL CANCELLIERE  
Maria Di Russo  
*Di Russo*

IL CANCELLIERE  
Maria Di Russo  
*Maria Di Russo*